

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis Per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga dall’articolo 23-bis del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo.

2-quinqies. La società di cui al comma 2-bis può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-ter e dal decreto di cui al comma 2-quater.



2-sexies. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 2-ter, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A. sono trasferite alla società di cui al presente articolo.

2-septies. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. ANAS S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, ivi compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attività.". Le attività di cui al periodo precedente sono svolte attraverso il contratto di programma sottoscritto tra la società e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-octies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "*definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere*" sono sostituite dalle seguenti: "*individua le opere da realizzare e i servizi da rendere*". L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è abrogato.

2-novies All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto il seguente periodo: "Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la quota di cui al precedente periodo non può superare il nove per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte di ANAS SpA, stabilisce la quota da riconoscere alla Società con obiettivo di efficientamento dei costi."

2-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale ed a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-bis con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede:

quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante versamento nel predetto anno, all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente somma iscritta in conto residui, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;



quanto a 10 milioni per l'anno 2022, 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5, dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2-undecies. L'apporto di cui al comma 2-decies può essere incrementato fino a 528 milioni di euro mediante versamento nell'anno 2021, all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, di una corrispondente somma iscritta in conto residui, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

